



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 200 DEL 15 gennaio 2004

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal dott. Franco Corbo e dall'avv. Gianni Roj, Componenti, e con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del V. Procuratore Federale avv. Alberto Fumagalli, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 15 gennaio 2004, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 27

a) RECLAMI

Reclamo della Soc. VERONA avverso l'ammenda € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Verona-Torino del 30/11/03 - C.U. n. 156 del 2/12/03).

Il procedimento

Con provvedimento del 2 dicembre 2003 (C.U. 156 in pari data), il Giudice Sportivo infliggeva alla Soc. Verona la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00, perché al 31° del secondo tempo della gara Verona-Parma del 30/11/2003, circa duecento sostenitori dello stesso Verona facevano irruzione in un settore di tribuna dopo aver sfondato anche una porta antincendio a vetri, in tal modo causando grave turbativa dell'ordine pubblico nel settore invaso, costringendo gli spettatori presenti in quel settore ad allontanarsi e tentando di raggiungere, con modalità aggressive, la contigua tribuna d'onore, senza tuttavia riuscire in tale intento solo grazie all'intervento delle Forze di Polizia.

Avverso tale provvedimento la Società proponeva reclamo in data 4/12/03 richiedendo in via principale la revoca e l'annullamento della sanzione inflitta e in via subordinata, la riduzione dell'ammenda "ai minimi termini" o la commutazione della stessa in altra sanzione più lieve.

A sostegno del gravame, la Società reclamante deduceva anzitutto che l'ingresso dei propri tifosi nella Tribuna Distinti-Ovest doveva essere interpretato unicamente come un ulteriore gesto dimostrativo della protesta inscenata nei confronti della società stessa, protesta che – tuttavia - non causava danni né a persone né a cose.

I tifosi del Verona non reagivano neppure alle gravi provocazioni dei tifosi del Torino e contenevano la loro protesta unicamente "a livello vocale", consentendo il regolare



svolgimento della gara fino al termine, come confermato dal Collaboratore dell'Ufficio Indagini.

Inoltre, a detta della reclamante, la protesta dei tifosi non comportava alcun incidente neppure all'esterno dello stadio e non aveva conseguenze dannose né per i tifosi né per la squadra ospiti.

Per questi motivi, la Società reclamante riteneva eccessivamente affittiva la sanzione inflitta, sproporzionata in relazione a fatti ben più gravi accaduti in altre circostanze.

Alla riunione odierna, è comparso il difensore della società reclamante il quale ha ulteriormente illustrato le ragioni del reclamo insistendo nelle richieste formulate nella propria memoria.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentiti il difensore della reclamante, ritiene che il reclamo sia fondato.

Non risulta infatti che, oltre lo sfondamento di una porta antincendio, la protesta dei tifosi del Verona si sia manifestata in maniera diversa che non quella verbale ("cori fortemente ingiuriosi") senza tuttavia sfociare in ben più gravi episodi di violenza fisica e, tanto meno, rappresentare una grave turbativa dell'ordine pubblico.

Lo stesso collaboratore dell'Ufficio Indagini attesta che la partita è terminata regolarmente, così come regolare e senza incidenti è stato il deflusso degli spettatori dallo stadio e che la protesta dei tifosi veronesi, protrattasi al di fuori dello stadio, non ha comportato alcuna conseguenza a danno della squadra e dei tifosi ospiti.

Per tali motivi, questa Commissione ritiene equo accogliere il reclamo, riducendo l'ammenda inflitta alla Società reclamante – tenuto conto della recidiva - come da dispositivo .

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione, delibera di accogliere il reclamo della Soc. Verona riducendo l'ammenda a € 9.000,00 e disponendo la restituzione della tassa.

Reclamo della Soc. COMO avverso la squalifica per sei giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto all'allenatore Silvano **Fontolan** (gara C.P. Como-Parma del 13/12/03 - C.U. n. 169 del 16/12/03).

Il procedimento

Con provvedimento del 16 dicembre 2003 (C.U. 169 in pari data), il Giudice Sportivo infliggeva all'allenatore della squadra primavera del Como, sig. Silvano Fontolan, la squalifica per sei giornate effettive di gara, perché lo stesso aveva rivolto a un assistente e agli altri Ufficiali di gara epiteti oltraggiosi ed addebiti di incapacità e all'allenatore della squadra avversaria espressioni ingiuriose, offensive e gravemente intimidatorie, reiterando tale comportamento e corredandolo di minacce di morte nei riguardi dell'allenatore stesso.

Avverso tale provvedimento la Società proponeva reclamo richiedendo la riduzione della sanzione inflitta

A sostegno del gravame, la Società reclamante deduceva anzitutto che il Giudice Sportivo aggiunto avrebbe erroneamente valutato il fatto in sé e per sé , il contesto oggettivo nel quale si è verificato nonché le conseguenze che da esso sono dipese, in particolare per quanto riguarda la minaccia di morte.

Secondo la società reclamante questa Commissione anzitutto dovrebbe operare uno sforzo interpretativo di quelle che potevano essere le reali intenzioni del Fontolan e le conseguenze cui il medesimo voleva pervenire con l'espressione attribuitagli, e questo ai fini della valutazione della condotta quale minacciosa e della graduazione della pena.

Sosteneva inoltre la società reclamante che il Fontolan, pur ammettendo di aver proferito alcune espressioni colorite, negava decisamente di aver minacciato il collega della squadra avversaria tantomeno con minacce di morte. La difesa del Fontolan concludeva pertanto chiedendo la riduzione della sanzione.

Alla riunione odierna, comparivano l'incolpato e il difensore della società reclamante i quali ulteriormente illustravano le ragioni del reclamo e insistevano nella richiesta di riduzione della sanzione.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentiti l'incolpato e il difensore della reclamante ritiene che il reclamo sia fondato.

Le minacce e le ingiurie proferite dal Fontolan nei riguardi dell'allenatore della squadra avversaria e della terna arbitrale, pur essendo attribuibili al particolare stato di tensione determinato dalla gara, rappresentano espressioni senza alcun dubbio censurabili, incompatibili con la condotta di riguardo e correttezza che sempre dovrebbe essere mantenuta nello svolgimento dell'attività sportiva (soprattutto in un campionato come quello Primavera, che vede impegnati calciatori di giovane età).

Ai fini della quantificazione della pena, questa Commissione deve tuttavia rilevare come il comportamento antiregolamentare sia consistito in esternazioni esclusivamente verbali che, seppur gravi e censurabili, si sono esaurite in quello specifico e circoscritto contesto. Va dato anche atto del leale e collaborativo comportamento del Fontolan che, nel corso del dibattimento odierno, ha spiegato il vero significato della propria condotta, esprimendo sincero rammarico, per l'accaduto.

Tenuto altresì conto dell'assenza di precedenti, sanzione equa pare quindi quella di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione, delibera di accogliere il reclamo della Soc. Como, riducendo la squalifica a quattro giornate effettive di gara e disponendo la restituzione della tassa.

b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Stefano MONACHESI – socio Soc. Avellino: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., con riferimento all'art. 47 del regolamento della L.N.P. e alla circolare 17 del 10 settembre 2003 della L.N.P.;

Soc. AVELLINO: violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva.

La Commissione si riserva la decisione.

Sig. Pasquale CASILLO – consulente di mercato Soc. Avellino: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;

Soc. AVELLINO: violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva.

La Commissione si riserva la decisione.

Sigg. Max TONETTO e Luigi PIANGERELLI – calciatori Soc. Lecce: violazione art. 3 comma 1 e art. 1 comma 1 C.G.S.;

Soc. LECCE: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva.

Il procedimento

Con provvedimento del 10/11/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Max Tonetto e Luigi Piangerelli, entrambi tesserati per la società Lecce, nonché quest'ultima per rispondere: a) i calciatori della violazione dell'art. 3, comma 1 C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione ("Corriere dello Sport – Stadio" e "La Gazzetta dello Sport" del 20/10/2003) giudizi lesivi della reputazione dell'arbitro della gara Modena-Lecce del 19/10/03, nonché dell'art. 1, comma 1 C.G.S., per non aver rispettato i principi di lealtà, correttezza e probità; a) la società per violazione dell'art. 2, comma 4 C.G.S. (responsabilità oggettiva per la violazione ascritta ai propri tesserati).

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, in cui si sostiene, in primo luogo, che la stampa avrebbe enfatizzato le dichiarazioni (ben più moderate) rese dai calciatori in merito alla condotta tenuta dall'arbitro nel corso della gara. In secondo luogo, si rileva che le dichiarazioni rilasciate dai calciatori, nei limiti in cui gli stessi le hanno confermate negli interrogatori resi all'Ufficio Indagini, non hanno affatto travalicato i confini del legittimo esercizio del diritto di critica, essendosi concretate in espressioni di dissenso sulla direzione della gara da parte dell'arbitro, con specifico riferimento a ben precisi episodi e senza ricorso ad epiteti offensivi della dignità morale, personale o professionale dell'arbitro medesimo.

In conclusione, i deferiti chiedono, in principalità, il proscioglimento e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna è comparso il Vice Procuratore Federale che ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e l'irrogazione, a ciascuno, dell'ammenda di € 2.000,00.

I motivi della decisione

Letti gli atti, ritiene questa Commissione che il deferimento sia fondato limitatamente alla posizione del calciatore Piangerelli.

In linea generale va osservato, con riguardo alla violazione dell'art. 3, comma 1 C.G.S., che il diritto di critica si concretizza nella espressione di un giudizio o di una opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, in quanto la valutazione di un fatto o di una persona, per sua natura, non può che essere fondata su una interpretazione necessariamente soggettiva e, dunque, "di parte". Tuttavia, tale diritto trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone, con la conseguenza che non risultano ammissibili né gli attacchi gratuiti e immotivati che mettono in evidenza profili della personalità e dell'agire funzionale non collegati al fatto cui ci si riferisce, né le contumelie, le ingiurie e le insinuazioni di carattere generico volte al mero discredito dei destinatari.

Il dissenso rispetto al fatto criticato può essere espresso anche attraverso espressioni colorite e polemiche, ma non mediante gratuite contumelie e denigrazioni ingiustificate. L'ordinamento sportivo, lungi dal reprimere il diritto dei soggetti dell'ordinamento federale di manifestare liberamente il proprio pensiero, impone agli stessi di mantenere nei confronti di "altre persone o di altri organismi operanti nell'ambito federale", un contegno conforme ai doveri generali di lealtà, probità e rettitudine previsti dal comma 1 dell'art.1 del C.G.S., che rappresentano il cardine della disciplina sportiva.

Alla stregua di questi criteri di giudizio ritiene la Commissione che le frasi attribuite a Piangerelli, come riportate nel capo d'inculpazione, si configurino come espressione di una critica, dai toni e dai contenuti indubbiamente vivaci e polemici, che non appaiono però sconfinare nella denigrazione gratuita ed ingiustificata né nell'ingiuria grossolana: si tratta infatti di censure che investono la conduzione di gara da parte dell'arbitro, cui si contesta in particolare di aver assunto decisioni erranee e di avere peccato di eccesso di "protagonismo". Le dichiarazioni di Piangerelli esprimono dunque un dissenso argomentato sull'operato del direttore di gara, senza eccedere in attacchi immotivati e lesivi della complessiva figura professionale del medesimo. Si impone dunque il proscioglimento di Piangerelli.

Per quanto riguarda invece le dichiarazioni rilasciate alla stampa dal tesserato Tonetto, ritiene in primo luogo questa Commissione che non possa trovare accoglimento l'assunto difensivo secondo cui le stesse sarebbero state abnormemente enfatizzate dalla stampa, trattandosi di un mero diniego dell'addebito, non suffragato da alcun riscontro obiettivo né dalla necessaria smentita formale ai sensi della c.d. legge sulla stampa. Ciò detto, si osserva che se per alcune delle affermazioni attribuite al Tonetto risultano sicuramente rispettati i doverosi limiti del lecito esercizio di critica, altrettanto non può dirsi per altre dichiarazioni ("*ci ha fatto capire che ce l'aveva con noi e l'episodio del rigore sa tanto di punizione. Insomma ce l'ha voluta fare pagare*") con le quali il tesserato, lungi dall'esprimere un motivato dissenso sull'operato del direttore di gara, accusa esplicitamente lo stesso di prevenzione nei confronti della squadra del Lecce, insinuando una grave violazione del dovere di imparzialità, senza peraltro dimostrare le origini e le cause di questo inammissibile atteggiamento dell'arbitro. E' indubbio pertanto che, limitatamente alle espressioni sopra riportate, il Tonetto abbia travalicato i confini della polemica corretta e costruttiva, facendo scadere il discorso a livello di insinuazione diffamatoria atta a pregiudicare gravemente il prestigio professionale e personale dell'arbitro.

Va dunque dichiarata la responsabilità disciplinare del deferito, cui consegue quella oggettiva (art. 2, comma 4 C.G.S.) della società di appartenenza. Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere Luigi Piangerelli dall'addebito a lui ascritto e di infliggere a Max Tonetto e alla Soc. Lecce la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 ciascuno.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 25 gennaio 2004.

PUBBLICATO IN MILANO IL 15 GENNAIO 2004

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani